



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTA SULLE SCOMMESSE: NORMATIVA DI *FAVOR* PER I SOLI
OPERATORI REGOLARIZZATI**

- Sentenza del 25/02/2026, n. 189 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna

Composizione

- Pres. Fregnani
- Rel. Piccinini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Imposta sulle scommesse - Normativa di *favor* - Operatori non regolarizzati - Esclusione.

Massima

In tema di imposta sulle scommesse, la disciplina di favore introdotta dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) non è applicabile agli operatori non regolarizzati, atteso che il rigoroso discrimine tra soggetti regolari e soggetti irregolari costituisce il presupposto indefettibile della scelta legislativa (In motivazione la Corte ha chiarito che il legislatore ha consentito agli operatori irregolari di sanare la propria posizione esclusivamente mediante un apposito meccanismo di regolarizzazione, caratterizzato da condizioni agevolate — imposta determinata sulla raccolta media locale della filiera regolare, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni e interessi — funzionali alla specifica *ratio* di emersione e normalizzazione di un settore economico connotato da persistenti criticità di ordine pubblico e sociale).

Rif. Normativi

- L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 945

Vedi

- Cass. civ., Sez. 5, n. 8757 del 30/03/2021

Anno pubb.

- 2026.